

# “QUESTA È LA MIA IDEA” L’ICONOGRAFIA DELLA GIUSTIZIA SECONDO BECCARIA

**TATIANA EFFER**

*Departamento de Derecho, Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia)*

efferk@uninorte.edu.co

## **ABSTRACT**

The iconography of Justice, with scales and sword, was forged in the Middle Ages. *Iusitia* was first depicted among the theological and civil virtues, but subsequently became a protagonist and armed figure. By now we are used to her sword, which rises as a symbol of power. Beccaria has devised a different iconography of justice that invites to renew the penal system and to depose the sword. His thought-provoking idea could help to clarify his position regarding controversial issues, which have long been at the center of a thorough debate: how radical is his condemnation of death penalty, the ambiguity in the description of the executioner, the endorsement of forced labor and life imprisonment.

## **KEYWORDS**

Beccaria, iconography of Justice, forced labor, death penalty, executioner.

## **1. PREMESSA: LA SPADA DELLA GIUSTIZIA**

L’iconografia della giustizia<sup>1</sup>, dalla sua figura femminile<sup>2</sup> ai diversi elementi che le sono stati attribuiti<sup>3</sup>, è stata ispirata dalla mitologia, in particolare greco-romana, e poi diffusa dal linguaggio universale dell’arte<sup>4</sup>. Le più note antenate della romana

<sup>1</sup> Una delle più note collezioni si trova in Kissel 1984.

<sup>2</sup> «L’imperatore è un *pater legis*, la Giustizia una *mater juris*, e lo stesso *ius* il *minister vel filius iustitiae*», Kantorowicz 1989: 89. Cfr. Simone 2015: 138-140.

<sup>3</sup> Sono costanti la bilancia e la spada; talvolta è raffigurata con la benda negli occhi, il ginocchio protruso, la cornucopia, il compasso, il goniometro, il filo a piombo, un ramo di ulivo, dei libri, la doppia faccia, un globo, un cranio, una pietra angolare, un’aquila, un serpente, un cane, una colomba. de Ville 2011: 325.

<sup>4</sup> Jacob 1994; Hall 1974; North 1979. North afferma che fra le Virtù, soltanto *Dikaiosyne* (la Giustizia) aveva tratti riconoscibili nell’arte antica. Citando Aulus Gellius, sottolinea il suo aspetto severo e sguardo acuto. Secondo Evans, il contributo di Gellius è fondamentale poiché «in *Noctes Atticae*

*Iustitia*, sono la dea egiziana Ma'at e le dee della mitologia greca Themis e *Dikē*<sup>5</sup>. Stando a quanto insegna Lévi-Strauss, i miti operano nella nostra mente senza che ce ne accorgiamo<sup>6</sup>; così, le raffigurazioni delle suddette dee hanno contribuito a scolpire le idee sulla Giustizia in Occidente, uno dei cui esiti pratici è l'assuefazione alla sua spada.

Nelle prime note raffigurazioni medievali, la *Iustitia* si trovava inerme in mezzo alle altre virtù<sup>7</sup>, talvolta in modo triadico<sup>8</sup> ispirata dalla *Ratio* e assistita dall'*Aequitas*<sup>9</sup>, come descritta nelle *Quaestiones de iuris subtilitatibus*<sup>10</sup>. La Giustizia, però, sin dalla filosofia classica greca, era chiamata ad avere un ruolo preponderante e ad accogliere in sé le altre virtù. Per Aristotele, *praeclarissima virtutum esse videtur iustitia*, «è una virtù perfetta» (*telía areté*) e, citando Teognide (verso 147), ribadisce che «nella giustizia è insieme compresa ogni virtù»<sup>11</sup>.

*XIV. 4, provided the Middle Ages with the only account of how justice was portrayed in antiquity*», Evans 1982: 12.

<sup>5</sup> de Ville 2011: 325 ss. Su Dike v. Detienne 1977.

<sup>6</sup> Per cui sarebbe importante non tanto cogliere «*how men think in myths, but how myths operate in men's minds without their being aware of the facts*», Lévi-Strauss 1983: 12.

<sup>7</sup> Katzenellenbogen 1939. Gallo 1995: 457: «il nucleo della visione della giustizia come virtù è un'acquisizione risalente nelle ascendenze della nostra tradizione. A quanto so, essa è propria della stessa esperienza umana». In *De officiis* Cicerone individua quattro virtù *prudentia, iustitia, fortitudo et temperantia*, che poi sono state chiamate virtù cardinali, rispetto alle virtù teologali: fede, speranza, carità.

<sup>8</sup> La Giustizia di Giotto «virtù in mezzo ad altre, ha ancora l'impronta della triade *Ratio, Iustitia, Aequitas* che un secolo e mezzo prima era stata 'scopita' nel Tempio delle *Quaestiones de iuris subtilitatibus*», Sbriccoli 2003: 60.

<sup>9</sup> Su *Aequitas* v. Solidoro Maruotti 2003.

<sup>10</sup> Attribuito a Piacentino, che l'avrebbe composto a metà del XII secolo. L'*Exordium* narra la visione del *templum Iustitiae* e della Giustizia stessa, «con un sembiante d'indicabile dignità, con l'incombente presenza della vigile *ratio*, con occhi come stelle dallo sguardo ardente, circondata da sei virtù, a guisa di sue figlie: *Religio, Pietas, Gratia, Vindicatio, Observantia, Veritas*. Le stesse virtù (unitamente alla *Dignitas*) indicate ancora a metà del Trecento dal giurista Alberico da Rosciate come parti della giustizia e riconosciute ad essa anche da San Tommaso nella *Summa Theologiae*, sulla base del dichiarato insegnamento ciceroniano. In braccio alla giustizia si trova poi l'*aequitas* dal volto benigno», Rossi 2018: 9.

<sup>11</sup> «La giustizia sembra essere la più importante delle virtù [...]; e nel proverbio diciamo nella giustizia è compresa ogni virtù [...]; è perfetta perché chi la possiede può servirsi di questa virtù anche nei riguardi di un altro e non solo di se stesso [...]», *Eth. Nic.* V, 1129 b 25-33. Il proverbio «si trova con le stesse parole in Focilide (VI sec. a.C.)», Pizzorni 2000: 69. Per Platone: «fra i beni divini, invece, si trova al primo posto, in posizione preminente, la saggezza; al secondo, subito dopo, l'intelligenza, l'atteggiamento temperante dell'anima. Terza viene la giustizia che nasce dalla mescolanza di queste virtù con il coraggio. Al quarto posto, infine, mettiamo il coraggio», *Le leggi*, 631 c.

Fra il XII e il XIII secolo, la *Iustitia* iniziò a essere rappresentata come figura dominante e poi esclusiva<sup>12</sup>. Gli elementi più esuberanti, come la cornucopia<sup>13</sup>, furono abbandonati. Nel XIII secolo, alla rassicurante bilancia<sup>14</sup> di *Aequitas* si aggiunse la spada di Dike, per formare insieme «*une allégorie parfaite*»<sup>15</sup>. La riconoscibilità della *Iustitia* si forgiò, dunque, nel Medioevo<sup>16</sup>. Occorre tenere conto del fatto che «nella cultura medioevale (e per molto tempo in seguito) [...] un'allegoria più che illustrare il suo *dictum* lo costituisce; più che divulgarlo, lo modella al modo in cui gli osservatori lo acquisiranno al bagaglio delle loro consapevolezze»<sup>17</sup>. L'immagine proclama che la giustizia, protagonista e armata, non è più una virtù, ma una categoria politica, non più una mediatrice ma un'«attrice primaria»<sup>18</sup>.

Sbriccoli precisa che la giustizia impugnò la spada nella mano destra e smise di essere una virtù nel contesto dell'avvento del penale, cioè, a partire dalla seconda metà del Duecento, quando nell'Italia centro-settentrionale stava prendendo forma il monopolio pubblico della punizione<sup>19</sup>. La spada assurge al ruolo di simbolo di potere munito di forza coercitiva proprio nel territorio italiano «dove prima che altrove si affaccia il simbolo»<sup>20</sup> in spazi pubblici; specificamente nella porta sud del battistero di San Giovanni, a Firenze, nel 1336, nella raffigurazione fatta da Andrea Pisano, in cui la *Iustitia*, con bilancia e *gladium*, per la prima volta è «posta *in ambiente pubblico*, su monumenti che simbolizzano l'anima della città»<sup>21</sup>. La bilancia è alla greca, ma la spada alla romana, un *gladium*, «la spada del soldato romano con lama corta, piatta a due tagli e appuntita», che, col tempo, si trasformò nella spada della cavalleria, l'«*ensis*, più lunga e diritta, a due tagli»<sup>22</sup>. Come ha segnalato De Maistre, «la spada della Giustizia non ha fodero»<sup>23</sup>, anzi, si mostra sguainata, pronta

<sup>12</sup> Kissel 1984: 35 ss.

<sup>13</sup> La cornucopia come simbolo di abbondanza probabilmente nasce a partire da un mito di Ercole in *Metamorfosi*, di Ovidio. Cfr. Curtis, Resnik 1987: 1742.

<sup>14</sup> Sulla bilancia v. Daube 1951: 116 ss. È un antico simbolo di ponderatezza. Ma'at, dea egizia dell'equilibrio e della giustizia, aveva una bilancia con cui faceva la psicostasia, cioè, la pesatura dei cuori, come rappresentato nel papiro di Hunefer (XIII secolo a.C.) e come descritto nel c.d. *Libro dei morti*. In Giobbe 31,6 si legge: «Dio mi pesi con bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità». Nell'Iliade (v. libro VIII), Zeus aveva una bilancia d'oro.

<sup>15</sup> Robert 1993.

<sup>16</sup> Cfr. Quaglioni 2004: 116.

<sup>17</sup> Sbriccoli 2003: 56.

<sup>18</sup> Ivi: 58-60.

<sup>19</sup> Ivi: 59.

<sup>20</sup> Ivi: 74.

<sup>21</sup> Ivi: 70. Corsivo presene nel testo originale. «Non bisogna dimenticare la (perduta) giustizia di Giotto per il Palazzo dei Podestà di Firenze che aveva verosimilmente una spada (non so se anche una bilancia) e che precede certamente il 1334», *Ibid.*

<sup>22</sup> Ivi: 69 ss.

<sup>23</sup> De Maistre 1821: 45.

all'uso, come se «la giustizia raffigurata sembri 'preavvertire' i consociati in ordine a cosa debbono aspettarsi dalla giustizia praticata»<sup>24</sup>. Anche se la spada simboleggia potere e forza, inevitabilmente è stata associata a un mezzo di punizione<sup>25</sup> che al contempo evoca e avalla la pena di morte. Il quadro ideologico, in cui il sovrano rivendica a sé la *potestas plena* e il *diritto di punire* (anche con la morte) «come prerogativa dell'*imperium*»<sup>26</sup>, è romano.

La metonimia della spada per rappresentare la giustizia è trasversale sia nel pensiero religioso giudaico e cristiano, sia nel pensiero filosofico e politico: è presente nell'antico testamento<sup>27</sup>, in una lettera di Paolo di Tarso<sup>28</sup>, nell'opera di Agostino<sup>29</sup> e di alcuni *philosophes*<sup>30</sup>, in opere che sublimano il diritto naturale e in quelle che abbracciano il positivismo. Anche nell'opera di Thomas Hobbes, con cui «incomincia il positivismo legale nella storia moderna»<sup>31</sup> e si fa strada l'illuminismo, l'allegoria della spada fa la sua comparsa e ancora una volta non ha foderò. Il Leviatano regge in una mano il vincastro e nell'altra la spada. Hobbes proclama che il sovrano non è entrato nel patto, ma gli uomini sì e «i patti senza la spada sono solo parole e non hanno la forza di assicurare affatto un uomo»<sup>32</sup>. Il sovrano, posto fuori dal patto, conserverebbe la potestà di «sottomettere qualunque uomo, nuocergli o ucciderlo»<sup>33</sup>.

A partire dalla filosofia politica di Hobbes ci si domanda «che ne è della concezione aristotelica della giustizia come virtù in questa prospettiva? Nulla, o ben poco, essendo ormai la giustizia una costruzione puramente convenzionale e artificiale [...]»<sup>34</sup>. Il cambio di paradigma, da una giustizia divina ed eterna a una convenzionale

<sup>24</sup> Sbriccoli 2003: 46.

<sup>25</sup> La spada ha invece una lettura positiva come mezzo per risolvere questioni intricate; per esempio, nel senso simbolico in cui venne usata da Salomone (nel noto *Giudizio di Salomone*, narrato in 1 Re 16-28) e come mezzo per scogliere i nodi, secondo quanto attribuito ad Alessandro il Grande nella leggenda della recisione del nodo gordiano, Ivi:73. In Ebrei 4,12 si legge: «Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore».

<sup>26</sup> Ivi: 71.

<sup>27</sup> La spada come mezzo di punizione del peccato si trova, per esempio, in Levitico 26, 25.

<sup>28</sup> Romani 13:4: «Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male».

<sup>29</sup> Cfr. nota 82.

<sup>30</sup> Per esempio Montesquieu, che in *De l'esprit des lois* condanna l'abuso ma ammette l'uso della pena di morte e critica il fatto che «Gli imperatori greci avevano dimenticato che non invano portavano la spada», cfr. Montesquieu 1989 libro VI cap. XXI.

<sup>31</sup> Hayek 1973:10-11.

<sup>32</sup> Hobbes 1588: 178.

<sup>33</sup> Ivi: 329-333.

<sup>34</sup> Ancona 2018: 218.

e mutevole, avrebbe potuto portare turbamento, per cui i sovrani si servirono del potere solenne dell'*imago* - con raffigurazioni ageografiche, laudative ed esaltatorie - per comunicare ai cittadini che l'amministrazione della giustizia, seppur secolare<sup>35</sup>, sarebbe stata pur sempre affidabile, solenne, maestosa, trionfale: ponderata ed essenzialmente retributiva grazie alla bilancia, dissuasiva e inesorabile per via della spada. Si è svolta così un'operazione di diffusione dell'iconografia della giustizia, il cui risultato è che, ad oggi, è l'unica virtù riconoscibile su grande scala.

Come richiesto dall'ambizioso progetto beccariano di rifondazione del diritto penale, la metonimia della spada è del tutto assente in *Dei delitti e delle pene*; anzi, la parola 'spada' è assente. Non solo. L'illuminista lombardo, che tratta «in modo del tutto inusuale il tema della giustizia, con spontaneo calore e con una grande carica di partecipazione»<sup>36</sup>, ha ideato una diversa iconografia della giustizia che invita a rinnovare il sistema penale e a deporre la spada. La sua attenzione verso le belle arti viene attestata da *Frammenti sullo stile*, «il più bel scritto del Beccaria che trovisi nel Caffè»<sup>37</sup>, e dal suo ultimo libro, *Ricerche intorno alla natura dello stile*<sup>38</sup>. Su Beccaria si discute ancora se la sua condanna della pena di morte concepisse eccezioni, sull'ambiguità nella descrizione del boia, sull'avallo ai lavori forzati. Su tutte queste questioni l'immagine beccariana della giustizia potrebbe offrire ulteriori elementi di analisi.

## 2. «QUESTA È LA MIA IDEA»: UNA GIUSTIZIA INERME

In un dialogo di Battista Fiera, pubblicato nel 1515, intitolato *De iusticia pingenda*<sup>39</sup>, Mantegna, per ventura imbattuto nell'impresa di dipingere la Giustizia, dà conto delle insormontabili difficoltà che aveva trovato su un argomento tanto incerto. Il suo interlocutore è Momo, dio «della riprensione e del biasimo»<sup>40</sup>, che rappresenta la costante critica. Mantegna si consulta principalmente con filosofi, ma

<sup>35</sup> Era solito rappresentare la giustizia attraverso l'arcangelo Michele, la Madonna e Gesù, nelle raffigurazioni del Giudizio universale, Harbison 1976: 61-64. La stabilizzazione dell'iconografia come la conosciamo oggi ha avuto un ruolo nella secolarizzazione e nella solennità della giustizia, de Ville 2011: 349.

<sup>36</sup> Barbarisi 1990: 122.

<sup>37</sup> Beccaria 1821: XXIV.

<sup>38</sup> «La perfezione delle lingue, l'uso delle immagini, l'eloquenza e le belle arti dovranno precedere, anzi esse medesime avvieranno gli ingegni delli uomini, colla distinzione de' segni, alla generalizzazione delle idee, e dalla generalizzazione delle idee alle scienze e alla filosofia», Beccaria 1984: 197. Il libro è stato pubblicato nel 1770 a Milano, da Galeazzi.

<sup>39</sup> Per la traduzione e le note in inglese Cfr. Wardrop 1995. La prima traduzione del dialogo in italiano si trova in Signorini 2000.

<sup>40</sup> Ripa 1603: 187-188.

ognuno ha idee molto diverse: c'è chi la vorrebbe seduta, chi in piedi; chi con un occhio dietro per guardarsi le spalle, oppure coperta di occhi, come Argo, affinché nulla possa sfuggirle; chi con una bilancia in mano e priva dell'altra, per impossibilitarle di barare; chi con una squadra di piombo in mano oppure armata di spada<sup>41</sup>. Momo, considerando l'incompatibilità delle idee espresse, dichiara «per Ercole, dipingerla non si può»<sup>42</sup>.

Il dialogo testimonia che nel XVI secolo la giustizia era già protagonista e che si recepiva la necessità della sua spada. Immaginando un *dialogus* simile in cui venisse interpellato Beccaria, grazie agli studiosi della sua opera, sapremmo cosa avrebbe potuto rispondere. Nel secolo XVIII l'immagine della *Iustitia*, con la sua spada, era presente in chiese, piazze, tribunali, libri giuridici<sup>43</sup>. Beccaria, però, volle una giustizia disarmata: così l'annunciava già nell'antiporta della seconda edizione ufficiale del suo capolavoro, *Dei delitti e delle pene*, nota come terza per la precedente circolazione di una contraffazione. A richiesta dell'editore Aubert<sup>44</sup>, l'edizione sarebbe stata accompagnata da una vignetta che la ornasse<sup>45</sup>. Nel periodico fiorentino si leggeva: «F.G. di Lausanna dà avviso al Pubblico d'aver sotto il torchio la ristampa del libro *Dei delitti e delle pene*, con varie mutazioni e nuove addizioni dello stesso Autore. L'edizione sarà più magnifica di quante ne sieno state pubblicate sin qui, e arricchita di rami [...]»<sup>46</sup>. Beccaria, dopo aver letto il manifesto, ha inviato una lettera ad Aubert i primi di dicembre del 1764<sup>47</sup>, descrivendo così quella che rivendica come la sua idea per un rame:

Esser dovrebbe dunque un manigoldo, con una mano pendente che tiene un involuppo di corda da cui pende una taglia ed una scialba abbassata; e coll'altra mano terrà per la ciocca de' capegli due o tre teste recise e grondanti, che le presenta alla Giustizia, la quale, col destro braccio teso in atto quasi di respingere il manigoldo e colla sinistra mano quasi nascondendo per orrore il suo volto dal medesimo, si rivolge e guarda la sua bilancia, di cui una lance appoggiando sopra di un sasso, l'altra posa più bassa sopra un fascio di vari stromenti di lavoro, come sarebbero zappe, badili,

<sup>41</sup> Il teologo interpellato, invece, ammonisce che la giustizia per eccellenza è divina e «non si può assolutamente dipingere», Signorini 2000: 429.

<sup>42</sup> Ivi: 429.

<sup>43</sup> Curtis, Resnik 2007.

<sup>44</sup> Su Aubert v. Lay 1973.

<sup>45</sup> Beccaria scrive ad Aubert fra l'8 e il 9 dicembre del 1764: «mi farò premura di mandarle uno schizzo di disegno dell'idea che metterete per frontespizio, già che vedo esser tale il di lei desiderio», *Carteggio*, parte I, 1994: 85.

<sup>46</sup> Firpo 1984: 412. La strategica indicazione «F.G. di Lausanna» è falsa, in realtà si trattava dell'editore livornese.

<sup>47</sup> Prova ne è che nella sua lettera Beccaria prega Aubert di correggere un errore nel manifesto: l'attribuzione di *Meditazioni sulla felicità* allo stesso autore di *Dei delitti*, quando in realtà era un testo di Pietro Verri, *Ibid.*

seghe e martelli pittorescamente intralciate ed avviluppate di catene con manette all'estremità. Questa è la mia idea, ma lo schizzo esprimerà meglio che la scrittura; soprattutto il rame deve essere inciso con diligenza<sup>48</sup>.

Per Beccaria questa edizione era importante, così, prima dei formali saluti ribadiva «Si assicuri che ho veramente premura che la cosa riesca bene, e dal mio canto vi contribuirò con tutte le forze»<sup>49</sup>. Non si sa se lo schizzo è stato fatto<sup>50</sup>, ma l'idea era molto dettagliata. Era fondamentale che l'incisione fosse ben fatta, per cui in una lettera inviata ad Aubert, del 23 dicembre 1764, Verri sottolineava che Beccaria «si raccomanda caldamente perché le attitudini del rame siano quanto si può risolte, da ciò dipendendo il merito dell'idea»<sup>51</sup>. Proprio Verri, che tanto aveva corretto e tentato di migliorare *Dei delitti*, invece avalla l'allegoria beccariana: «l'idea del rame al frontespizio è buona, né me se n'è presentata alla mente altra migliore»<sup>52</sup>.

L'immagine è stata poi fedelmente incisa su rame da Giovanni Lapi<sup>53</sup>, per la 'terza' edizione del 1765<sup>54</sup>. L'incisione, come l'opera, è stata diffusa e riprodotta: «pareva davvero il simbolo dell'opera di Beccaria»<sup>55</sup>. Così come le raffigurazioni di Giotto e di Lorenzetti si considerano importanti per la rappresentazione realistica e per la comunicazione di un pensiero politico<sup>56</sup>, lo stesso si potrebbe dire dell'idea beccariana; l'immagine ideata da Beccaria, cruda ma umanizzata, proclama lo

<sup>48</sup> Beccaria 1994: 85.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> «Perduto è il disegno che Beccaria mandò a Livorno alla fine del 1764, se pur dobbiam credere che egli l'inviasse mai», Venturi 1964: 710. Secondo Firpo, l'incisione ricalcava uno schizzo, forse del Perego, Firpo 1984: 419.

<sup>51</sup> Firpo 1984: 418.

<sup>52</sup> *Ivi*: 412-413.

<sup>53</sup> «L'incisione è anonima, ma l'attribuzione è confermata dal fatto che il Lapi era fornitore abituale dall'Aubert e dall'accento di una lettera di Verri del 22 febbraio 1766 [...] che avrebbe voluto affidare a lui l'esecuzione del ritratto di Beccaria», *Ivi*: 419.

<sup>54</sup> L'edizione livornese, falsamente indicata come di Lausanna, «rivista, corretta e notabilmente accresciuta dall'autore, colle risposte dello stesso alle Note osservazioni pubblicate in Venezia contro quest'opera», *Ivi*: 413 ss.

<sup>55</sup> Venturi 1964: 712

<sup>56</sup> Bokody 2012: 50. Seguendo l'impostazione aristotelica esposta in *Etica nicomachea*, due importanti affreschi mettono in rilievo la giustizia distributiva, che elargisce onori, e quella commutativa, che ristabilisce l'equità turbata: *La Giustizia* (1306), di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni a Padova e *l'Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo* (1338-1339), di Lorenzetti, conservato nel Palazzo Pubblico di Siena. Cfr. Baccheschi 1977; Bellosi 2003; Frugoni 1983; Gombrich 1978.

scopo interamente politico che l'ha animato a scrivere *Dei delitti*: la delegittimazione della pena di morte e della crudeltà del sistema punitivo<sup>57</sup>. Nonostante il linguaggio *della parola* sia «il solo linguaggio cui sono adusi i frequentatori del diritto»<sup>58</sup>, Beccaria, invece, si è valso di quell'immagine come «un pre-testo per porre una domanda scomoda»<sup>59</sup>: la Giustizia avalla la pena di morte e la crudeltà del sistema punitivo previste nelle norme giuridiche? La «letteratura visiva»<sup>60</sup> plasmata in quell'incisione risponde negativamente. Beccaria separa giustizia e diritto, mette i lettori dell'opera e la Giustizia raffigurata nell'immagine di fronte alla crudeltà della pena di morte<sup>61</sup> e porta gli uni e l'altra a voltarsi in segno di rifiuto. Anche questa scelta conferma l'impronta riformista di Beccaria, il quale «getta le basi di una rifondazione, se non di un rovesciamento dei saperi che critica»<sup>62</sup>.

Beccaria ben potrebbe essere considerato un riformatore dell'iconografia della giustizia. In effetti, l'immagine beccariana della giustizia, oltre ad essere inerme, non è bendata. La benda<sup>63</sup>, introdotta in Germania nel XV secolo come simbolo di derisione<sup>64</sup>, è stata poi interpretata come elemento rassicurante dal quale traspariva il passaggio dalla risoluzione dei conflitti basata sullo status e sui privilegi di classe, all'applicazione di regole uguali per tutti nel nome dei caratteri generali e astratti della legge<sup>65</sup>. Le immagini di una Giustizia bendata, in piedi, che talvolta brandisce

<sup>57</sup> «Ma il corso delle mie idee mi ha trasportato fuori del mio soggetto, al rischiaramento del quale debbo affrettarmi. Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse [...]. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità», Beccaria 2011 §XXVII: 200.

<sup>58</sup> Mazzucato 2014: 434. L'autrice ricorda che tale «aniconicità (o iconofobia, iconoclastia) del 'giuridico' non ha eguali in nessun altro settore che voglia definirsi scientifico», Ivi: 437.

<sup>59</sup> Claudia Mazzucato usa l'espressione per far riferimento al lavoro di Kubrick. Cfr. Ivi: 434.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Le immagini di teste grondanti possono risultare sgradevoli, ma proprio come propone Kracauer, «facendo esperienza delle schiere di teste decapitate, o delle barelle su cui giacciono i corpi umani torturati, nei film girati nei campi di concentramento nazisti noi salviamo l'orrore dalla sua invisibilità dietro il velo del panico e del fantasma», Kracauer 1960: 305-306. Beccaria *salva* l'orrore della pena di morte dall'invisibilità e lo incorpora nell'antiporta del suo libro.

<sup>62</sup> Audegean 2014: 23.

<sup>63</sup> Sulla benda cfr. Prospero 2008. Per i riferimenti alla benda nell'antichità v. Cartari 1996: 411. È bendata ma non cieca. A una giustizia cieca e priva di mani fa riferimento Eurico Corso Simesusio, v. Signorini 2000: 415 per i riferimenti bibliografici.

<sup>64</sup> La prima rappresentazione si trova in una xilografia, attribuita a Dürer: *Folle benda giustizia*, in *Narenschiff* (La Nave dei folli), di Sebastian Brandt, pubblicato a Basilea nel 1497. Cfr. Prospero 2008: 28 ss. La benda, che ricorda anche il Cristo deriso, «è uno sberleffo provocatorio rivolto a coloro che stanno alterando la natura stessa della giustizia», Sbriccoli 2003: 79. Una variante è la giustizia bifronte, come rappresentata ad Anversa da Joost de Damhouder, nel 1567, in cui il volto bendato e cupo si rivolge ai poveri, mentre il volto scoperto e compiaciuto guarda i ricchi, cfr. da Cunha 1996: 115.

<sup>65</sup> Sbriccoli 2003: 79 ss.

la spada, spesso collocate fuori dai tribunali, «hanno anch'esse contribuito al dispiegamento di una giustizia penale di apparato in costante crescita, vettore dell'idea che alla legge si deve obbedire perché è la legge, e che in questo sta la giustizia»<sup>66</sup>.

Nell'opera beccariana, invece, fra i meriti della legge, *in primis* la tutela dei diritti di tutti e la preconnoscenza delle conseguenze delle proprie azioni, non viene elencato il superamento dei privilegi di classe, né tanto meno una mistificatrice bontà intrinseca che implichi cieca ubbidienza. Quello che emerge è la totale consapevolezza del fatto che ci sono leggi buone e cattive: le prime portano felicità e progresso, le seconde «miseria, o voluta o tollerata dalle leggi» e talvolta «l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime»<sup>67</sup>.

L'interpretazione benevola della benda, compiuta già nell'*Iconologia* di Ripa<sup>68</sup>, sottolinea che la giustizia è messa di fronte ai destinatari delle sue decisioni, ma non guarda in faccia nessuno affinché non venga condizionata. In questo senso, l'immagine della giustizia è volutamente identificata con la figura del giudice<sup>69</sup>. La Giustizia beccariana, invece, ha gli occhi aperti, ma lungi dall'essere messa di fronte ai trasgressori, veglia sull'andamento del sistema punitivo.

### 3. UNA GIUSTIZIA OLTRAGGIATA

Mantenere invariata la raffigurazione medievale della giustizia, nonostante il cambio di paradigma da una giustizia eterna a una giustizia umana<sup>70</sup>, ha avuto un ruolo centrale «*to reassure members of society that earthly decisions paralleled heavenly ones*»<sup>71</sup>. I sovrani hanno popolato aule e piazze con l'immagine della giustizia e spesso si sono fatti ritrarre muniti anche loro di bilancia e spada<sup>72</sup>. Questa propaganda solenne ha contribuito a identificare gli operatori della giustizia con la giustizia

<sup>66</sup> Ivi: 88.

<sup>67</sup> Beccaria 2011 §XXVII: 202.

<sup>68</sup> Ripa 1593.

<sup>69</sup> Soprattutto se collocate fuori dalle aule decisionali, «perché chi alza gli occhi e guarda la Giustizia vi vede piuttosto il giudice, e medita su cosa può aspettarsi da lui», Sbriccoli 2003: 88.

<sup>70</sup> Già Accursio, nella *Magna Glossa*, definì la giustizia («*Iustitia est animi congrua dispositio in singulis rebus recte diiudicans*») senza fare ricorso alla costanza e alla perpetuità della volontà, consacrate da Ulpiano nel Digesto («*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*», Digesta 1.1.10pr.), ma ritenute dal glossatore proprie della giustizia divina ma non della «fragile giustizia umana», *Glossa «Iustitia»* ad Inst., 1, 1, pr. Poi Tommaso ha rivisto l'interpretazione di Accursio e ha attribuito «alla dimensione morale della virtù quella «stabilità» (*firmitas*) che sarebbe difficile riconoscere alla giustizia umana [...]», Ancona 2018: 216.

<sup>71</sup> Curtis, Resnik 1987:1746.

<sup>72</sup> Ivi:1733. «[...] the survival of her image is related, at least in part, to the conscious use of justice imagery by governments seeking to legitimate their exercises of power by associating themselves with the concept of justice implicit in the imagery», Ivi: 1743.

stessa, ad avallare la legittimità della giurisdizione e a promuovere il rispetto per le sue decisioni, come se fossero intrinsecamente giuste ed infallibili. In effetti, «*states have attempted to disassociate their justice from human fallibility, especially because, in the name of that justice, governments have applied force, restricted liberty, and even executed their citizens*»<sup>73</sup>.

In *Dei delitti e delle pene*, Beccaria colse che gli uomini si attribuiscono infallibilità in tutto ed espose questo concetto in riferimento all'attività del giudice, che talvolta: «non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l'uomo s'arrogava in tutte le cose»<sup>74</sup>. L'immagine concepita da Beccaria demistifica la giurisdizione: il giudice non è la giustizia, né tanto meno il sovrano. La giustizia è amministrata da uomini, gli uomini sono fallibili e spesso violenti, anche – se non soprattutto – quando puniscono.

Dall'incisione ideata dal filosofo milanese si può desumere che il boia aveva eseguito una sentenza, perciò porgeva le teste grondanti pensando di fare cosa gradita, ma dall'immagine emerge che chi amministra la giustizia non può identificarsi con essa, anzi può oltraggiarla, sia il giudice che emette la sentenza, sia il boia incaricato di eseguirla. Mentre era solito legittimare la violenza del sistema giudiziario<sup>75</sup> e condannare solo quella del crimine, la raffigurazione beccariana mostra che la violenza non può essere scomposta in una parte benefica ed in un'altra maligna, ma è un tutt'uno trasversale e condannabile sia negli atti criminali, sia in quelli punitivi. L'immagine metteva in discussione la legittimità a priori auto-concessa dalla pubblica autorità rispetto al proprio agire e scuoteva la coscienza dei cittadini, sollecitandoli a esprimersi rispetto alla giurisdizione – e prima ancora rispetto alla legislazione – con aggettivi che allora erano riservati solo ai delitti: illegittimo, ingiusto, abusivo, crudele, disgustoso.

In modo diametralmente opposto si esprimono coloro che rivendicano il diritto del sovrano di usare la spada. Nel 1772 viene pubblicata anonima a Napoli «una satira grafica dell'opera di Beccaria»<sup>76</sup>. In essa «la divinità, simboleggiata dall'occhio che tutto vede, illuminava d'un suo raggio una Giustizia, questa volta armata di

<sup>73</sup> Ivi:1734.

<sup>74</sup> Beccaria 2011 §XVII: 174 ss. In quel capitolo, Beccaria critica, da un lato, il modello del processo inquisitorio e, dall'altro, le pene pecuniarie, poiché il giudice diventa «un'avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero [...]», *Ibid.*

<sup>75</sup> «*The imposition of judgment, with its requisite violence, is an essential, inevitable aspect of governance. How convenient, how distancing from human subjectivity and fallibility, if such decisions go forth in the name of Justice. As kings lost their claims of divinity and as countries lost their kings, governing bodies nonetheless insisted on maintaining an affiliation between their states and the imagery of justice*», Curtis, Resnik 1987:1748.

<sup>76</sup> Venturi 1964: 717.

spada, la quale con un gesto tranquillo e sicuro indicava nel boia il vero suo rappresentante, lo strumento naturale della sua opera benefica»<sup>77</sup>. Da quella prospettiva, l'autore, Antonio Silla, ispirato da argomenti biblici, afferma che «la pena di morte sempre sarà in uso nel mondo perché sempre sarà utile e necessaria»<sup>78</sup> e che «Dio stesso ha data agli uomini una tale facoltà»<sup>79</sup>. Silla era un vero «difensore del diritto della spada»<sup>80</sup>, come Agostino, che ne *La città di Dio* rievoca l'associazione paolina della spada e della giustizia<sup>81</sup>. A differenza dell'Epistola ai Romani, in cui il magistrato porta una spada, per Agostino l'autorità agente «è una spada», che regge in mano Dio stesso, per cui «non vi è contrarietà nei confronti del comandamento “Non uccidere” per quanti rappresentano l'autorità dello Stato e mettono a morte i criminali»<sup>82</sup>.

Beccaria, lungi dal difendere la spada, si considera difensore dell'umanità<sup>83</sup>. Ispirandosi ad autori come Montesquieu, ritiene che i rapporti in società siano regolati da leggi civili fatte da uomini e gli errori umani rientrano *nella natura delle cose*<sup>84</sup>; di conseguenza, nessun uomo, o potere, potrebbe legittimamente auto-rappresentarsi come *spada* infallibile. Non bisogna dare per scontato che nella raffigurazione della giustizia debba esserci una spada e se c'è, di certo non è infallibile.

Robespierre ha introdotto l'irreparabilità dell'errore giudiziario come argomento contro la pena di morte<sup>85</sup>, ma la fallibilità umana, come limite insuperabile della giurisdizione, era già presente nelle pagine di *Dei Delitti*<sup>86</sup>. Nell'idea beccariana della Giustizia, in linea col suo progetto riformatore, sono assenti i riferimenti sacri e

<sup>77</sup> Ivi: 715. In effetti, le prime giustificazioni del sistema punitivo lo raffiguravano come una giustizia inesorabile e salvifica, che nel punire realizza il bene, per cui punire diventa un compito che «proclama la supremazia assoluta del bene sul male», Pio XII 1953: 435-436.

<sup>78</sup> Ivi: 716.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Ivi: 718

<sup>81</sup> Paolo di Tarso, Epistola ai Romani 13,4: «perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male».

<sup>82</sup> d'Ippona, 2011:19. Sulle interpretazioni del comandamento ‘non uccidere’, rispetto alla pena di morte, sia consentito, peraltro, rinviare a Effer 2019.

<sup>83</sup> In una lettera del 26 gennaio 1766 Beccaria scrisse a Morellet: «Ho sentito scuotersi le terzi catene della superstizione e gli urli del fanatismo soffocare i gemiti della verità. Ciò mi ha determinato e costretto ad essere oscuro e ad involgere in una sacra nebbia il lume del vero. Ho voluto essere difensore degli uomini senza esserne il martire», *Carteggio*, parte I: 221.

<sup>84</sup> Montesquieu 1989: 147.

<sup>85</sup> Beccaria «introdurrà questo argomento nel 1792, nel voto sulla pena di morte presentato dalla giunta delegata per la riforma del sistema criminale nella Lombardia austriaca», Cattaneo: 1966: 326.

<sup>86</sup> Si può sbagliare nell'interpretare la legge, così vediamo «le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocini o dell'attuale fermento degli umori d'un giudice», Beccaria 2011§IV:122.

mistici; si tratta di una *iustitia hominum*, moderna, secolare, cambiante<sup>87</sup>, amministrata da individui fallibili, inerme.

La raffigurazione classica della Giustizia campeggia nell'architettura dell'edilizia giudiziaria: la si può vedere in cima alla Old Bailey a Londra e in cima al City Hall di New York; si riscontra anche in dipinti, libri giuridici, codici, «capace di resistere nei secoli, non solo alla evoluzione dell'idea della giustizia, ma anche – e soprattutto – ai radicali cambiamenti dei paradigmi processuali e delle tecniche sanzionatorie»<sup>88</sup>. È oggetto di studio «how visual innovation can contribute to the development of a new iconography and vice versa»<sup>89</sup>; così, sulla scia di Beccaria, avremmo potuto rinnovare l'immagine della giustizia ai lumi dell'umanizzazione delle pene; tuttavia, nel campo penale, la partita fra umanizzazione e tradizione è vinta da quest'ultima.

L'iconografia della giustizia avrebbe potuto cambiare per avvicinarsi a una vera e propria «beccariana immagine della Giustizia»<sup>90</sup>, inerme e umanizzata, invece, ad oggi, proprio come l'arsenale punitivo, l'immagine rimane sostanzialmente quella del Medioevo.

#### 4. LA GIUSTIZIA E I LAVORI FORZATI

L'immagine che ha preso forma dall'idea di Beccaria, di primo acchito, può essere travisata, proprio come il suo pensiero. La giustizia distoglie lo sguardo dalle teste grondanti, con sdegno rispetto alla pena di morte, e lo dirige verso l'angolo dove si trovano zappe, badili, seghe e martelli. Dato che dell'immagine «abbiamo l'interpretazione autentica fornitaci dallo stesso Beccaria»<sup>91</sup>, si potrebbe pensare che lo sguardo della Giustizia sia rivolto verso gli strumenti di lavoro per rafforzare l'avallo ai lavori forzati<sup>92</sup> che sembra emergere in *Dei delitti* da brani come il seguente: «Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato,

<sup>87</sup> «E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl' interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell'antico stato d'insociabilità; [...]. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire», Ivi §II: 114.

<sup>88</sup> Mannozi 2003: 4. L'autrice si chiede se la Giustizia può rinunciare alla spada. In seguito ad un'analisi approfondita della mediazione penale, risponde che «la Giustizia può – *rectius*, dovrebbe – rinunciare alla 'spada' tutte le volte in cui il conflitto, qualunque siano la sua origine o la formalizzazione che riceve nell'ordinamento, presenti la possibilità di essere 'mediato', Ivi: 400.

<sup>89</sup> Bokody 2012: 51.

<sup>90</sup> Venturi 1964: 719.

<sup>91</sup> Ivi: 711.

<sup>92</sup> Per Venturi, nell'immagine beccariana «non vi vediamo soltanto l'orrore per la pena di morte, tanto evidentemente espresso, ma il volgersi dello sguardo compiaciuto e benevolo della giustizia

ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti»<sup>93</sup>.

A riguardo, va detto che nonostante gli strumenti abbiano un ruolo importante, cioè simboleggiare il rinnovamento del sistema punitivo, non sembrano avere un ruolo primario poiché sono ammassati, quasi indistinguibili e, innanzitutto, perché lo sguardo della Giustizia non si dirige direttamente agli strumenti: Beccaria specifica che la Giustizia «guarda la sua bilancia»<sup>94</sup>; essa sembra ricercare la ragione, la ponderatezza. È innegabile che nel suo capolavoro Beccaria abbia richiamato l'attenzione sui lavori forzati al punto che sembra sponsorizzarli, ma si tratta di una persuasiva operazione di *marketing*. All'epoca era tale la domanda del sangue del condannato, per i più svariati delitti, che Beccaria non avrebbe avuto successo nel proporre la sostituzione della pena di morte con un'altra che sembrasse fin troppo mite. Mediante l'accentuazione dei tratti afflittivi e utilitaristici dei lavori forzati, Beccaria riesce a venderli, come ad un'asta per l'acquisto della pena più grave prevista dall'ordinamento, nella quale coloro con voce in capitolo avrebbero pagato qualunque prezzo pur di conservare la pena di morte.

I gesti di quella figura femminile aborriscono la pena di morte mentre il suo sguardo viene attirato verso la bilancia, utile nel progettare una scala differenziata delle pene in cui sarà tolto il primato alla «regina delle sanzioni»<sup>95</sup>, la pena capitale. L'idea principale dell'immagine coincide col proposito di *Dei delitti*: non si tratta di legittimare una pena in particolare, ma di delegittimare la pena di morte e propendere per il continuo rinnovamento delle pene, secondo il raggiungimento di più alti livelli di sensibilità e di civiltà<sup>96</sup>, mediante la progressiva sostituzione della pena posta al vertice della scala (all'epoca, la pena di morte) con quella che si trovi in un gradino inferiore (all'epoca, i lavori forzati e l'ergastolo).

In *Dei delitti* sembra esserci anche «un'apologia dell'ergastolo»<sup>97</sup>, ma vale quanto detto con riferimento ai lavori forzati: si tratta di un richiamo congiunturale, funzionale al rinnovamento che poteva essere operato in quel momento e che avrebbe

verso gli strumenti del lavoro forzato, la sua approvazione, altrettanto calda quanto la sua repulsione di fronte al boia, per quel groviglio di oggetti in cui si mescolano le manette alle pale, alle vanghe e alle seghe», Ivi: 711.

<sup>93</sup> Beccaria 2011 §XXVIII: 206.

<sup>94</sup> Venturi 1964: 709.

<sup>95</sup> Piana 2010: 123.

<sup>96</sup> «Vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammoliscono nello stato di società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione», Beccaria 2011 §XLVII: 280.

<sup>97</sup> Ferrajoli 2005: 18.

potuto avviare, poi, tutti gli altri. Non sono minate le basi del sistema punitivo poiché l'impronta illuminista non colpisce immediatamente le radici, ma gli eccessi che sono «più appariscenti»<sup>98</sup>. Chi verrà dopo, dovrà portare avanti l'umanizzazione del sistema punitivo, intanto Beccaria ha una battaglia da vincere: «se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità»<sup>99</sup>. Egli sa di non dover fare tutto, la citazione di Bacon, presente già nella prima edizione, lo conferma: «*In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut qui simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant*»<sup>100</sup>. Come ricorda Venturi, la citazione di Bacon «stava a significare, come già alcuni contemporanei di Beccaria seppero intendere, che non si poteva sperare in una immediata e completa riforma della legislazione penale dei diversi paesi d'Europa, ma che bisognava con costanza e fermezza proporla e prepararla»<sup>101</sup>.

Nella scala beccariana delle pene, l'arrivo di una sanzione al vertice la porta a solo un passo dalla sua abolizione. Come strategia di propulsione di un progetto lungimirante, allora si trattava di attirare lo sguardo verso i lavori forzati o verso una lunga pena detentiva per elevarle a *extrema ratio* dell'ordinamento ed escludere completamente la pena di morte, ma poi la rinnovata sensibilità avrebbe portato a delegittimare anche la pena posta momentaneamente al vertice, «spodestandola e sostituendola con altre sanzioni più lievi»<sup>102</sup>, come propone Ferrajoli, il quale segue il metodo beccariano, sicché nella sua teoria «la sanzione preventiva risulterebbe la più severa [...] destinata ad essere progressivamente ridotta se non addirittura abolita»<sup>103</sup>. In Ferrajoli, come in Beccaria, l'ammissione di una pena non esprime una difesa arroccata di tale misura, ma si tratta sempre di un'ammissione transitoria e strumentale a esaltare non quella pena in sé, ma in generale la progressiva mitigazione del diritto penale.

Per mettere in risalto che non era interesse di Beccaria fare apologia di una qualche pena, ci viene in soccorso la redazione originale di *Dei Delitti*, la quale, considerando le diverse manomissioni di editori e traduttori, «finisce così per rappresentare il paradosso filologico di un'opera in cui non l'ultimo testo approvato dall'autore, ma solo il primo da lui vergato contiene con sicurezza la spontanea espressione della sua libera, non limitata volontà»<sup>104</sup>. In essa Beccaria scrisse: «Io dico di più, che

<sup>98</sup> «L'apparizione del libro di Beccaria non fu una metafora nella storia del Diritto penale, ma un avvenimento sociale, una rivoluzione; ché anzi esso era la Rivoluzione stessa, che, prima di aggredire l'Autorità nelle sue radici, l'aggredì nei suoi eccessi, che erano più appariscenti», Pessina 1906: 31.

<sup>99</sup> Beccaria 2011 §XXXVIII: 204.

<sup>100</sup> Bacon, *Sermones fideles*, n. XLV. Sulla sua opera v. Bacon 1994.

<sup>101</sup> Venturi, cit. in Francioni 1994: 16.

<sup>102</sup> Ferrajoli 2005: 23.

<sup>103</sup> Ivi: 24.

<sup>104</sup> Francioni 1984: 326-327.

non è utile la morte quanto lo sono altre pene minori ma più lunghe; poiché, lo ripeto, gli uomini hanno più bisogno di impressioni spesse volte ripetute che non di forti ma passeggere»<sup>105</sup>. Altre pene, dunque, non una pena in particolare. La sua Giustizia guarda la bilancia, la ponderatezza che non deve essere mai abolita a differenza dell'*extrema ratio* di turno, lavori forzati ed ergastolo comprese.

Nell'opera di Beccaria non c'è spazio per progettare la conservazione dello *status quo*. Il celebre passo di Mill - scelto da Bobbio come epilogo al suo saggio *Contro la pena di morte*<sup>106</sup> -, secondo cui «l'intera storia del progresso umano è stata una serie di transizioni attraverso cui un costume o un'istituzione dopo l'altra sono passate, dall'essere presunte necessarie all'esistenza sociale, nel rango di ingiustizie universalmente condannate»<sup>107</sup>, era già latente nelle *Ricerche* di Beccaria: «Questa è la cagione per cui lo stile cangia di natura colla successione de' tempi perché l'impressione che fa su gli animi non è più la medesima, e ci par languido e triviale ciò che secoli fa era vivace e sublime [...]»<sup>108</sup>. A differenza della staticità dell'immagine tradizionale della Giustizia, lo stile della Giustizia beccariana sarebbe sicuramente cambiato poi col tempo, per addolcirsi, forse prescindendo proprio dal richiamo ai lavori forzati.

Beccaria avrebbe voluto forse scrivere con tutta la libertà che egli stesso attribuisce a Montaigne<sup>109</sup>; «un discorso libero, fuori di ogni schema preordinato “con quella istessa aria di spontanea e non affetta facilità di una conversazione familiare”, doveva essere quello intorno ai delitti e alle pene. Senonché col tema gli era imposta una tesi, o delle tesi da dimostrare, una causa da difendere: veniva meno quella condizione di abbandono ingenuo per la necessità di porsi di fronte a lettori che dovevano essere ad ogni costo convinti»<sup>110</sup>. Il prezzo da pagare è consistito nel passare per difensore dei lavori forzati e dell'ergastolo, ma a Beccaria, che doveva pur riuscire a «influire in un mondo ostile»<sup>111</sup>, non sembrò esservi altro modo per convincere lettori e legislatori sull'illegittimità della pena di morte.

Sembrirebbe che Beccaria abbia visto la pena di morte triviale e ingiusta, pur essendo da altri considerata indispensabile. Nella scala beccariana non c'è posto per la pena di morte, nemmeno al vertice: «Si facciano due nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota. Io dico che la prima avrà tanto timore

<sup>105</sup> Beccaria 1984: 170.

<sup>106</sup> Bobbio 1990.

<sup>107</sup> Mill 1999: 94.

<sup>108</sup> Beccaria 1984<sup>2</sup>: 42

<sup>109</sup> Cfr. gli apprezzamenti espressi in Ivi. Cap. XI.

<sup>110</sup> Cfr. Fubini 1990: 34, il quale riporta un passaggio delle *Ricerche*.

<sup>111</sup> È un'espressione di Venturi per alludere alla lotta contro l'antico regime e, in generale, contro l'autoritarismo. Cfr. Pesante 1997.

della sua maggior pena quanto la seconda»<sup>112</sup>. Tuttavia, anche sulla totale condanna beccariana alla pena di morte sussistono dubbi.

## 5. LA PENA DI MORTE SENZA ECCEZIONI

Il celebre capitolo XXVIII di *Dei delitti e delle pene* divide gli interpreti rispetto alla risolutezza di Beccaria nel condannare la pena di morte. Alcuni ritengono che «per Beccaria (contrario a quanto si afferma di solito) in casi eccezionali, quando sia un mezzo necessario per conservare la società, la pena di morte non è affatto esclusa»<sup>113</sup>. Chi di solito afferma il contrario si basa sul giudizio beccariano d'illegittimità della pena di morte che la riduce a una guerra ingiusta e crudele: «Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere»<sup>114</sup>.

Chi sostiene che per Beccaria la pena di morte rimane nel *numerus clausus* delle sanzioni, seppur per casi eccezionali, fonda il proprio convincimento nel seguente passaggio:

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggio necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte<sup>115</sup>.

Stando a quanto espresso letteralmente, Beccaria non sarebbe interamente abolizionista della pena di morte, ma un drastico riformatore che la vuole limitare a *extrema ratio* dell'ordinamento. Se fosse così, dovremmo pensare che l'immagine beccariana della giustizia avrebbe guardato compiaciuta le teste grondanti di un re despota la cui tirannia rimanesse una minaccia anche quando egli fosse in prigione,

<sup>112</sup> Beccaria 2011 §XXVII: 200.

<sup>113</sup> Mathieu 1970: 20.

<sup>114</sup> Beccaria 2011 §XXVIII: 204.

<sup>115</sup> Ivi: 204 ss.

o quella di un reo la cui morte fosse l'unico freno per prevenire altri dal commettere reati.

Tuttavia, anche l'icastica espressione «Chi è libero di peccato scagli la prima pietra contro di lei»<sup>116</sup>, presa alla lettera, non preclude il supplizio della lapidazione ma autorizza solo i giusti ad eseguirlo. In verità, si trattava di un'efficace e ben riuscita strategia per liberare la donna dalla sua morte imminente: l'esecuzione della morte viene condizionata da un presupposto che in quel contesto è quanto meno indimostrabile, poiché a monte è stabilito che tutti peccano. Analogamente, nel secondo caso indicato da Beccaria la condanna a morte è condizionata da un postulato indimostrabile: se la morte del condannato è la sola sanzione in grado di distogliere altri dal commettere delitti, scagliate la prima pietra contro di lui. Quel secondo caso stabilisce che la pena di morte può credersi necessaria quando «fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti», ma subito dopo Beccaria va a capo e, sin dalla redazione originale<sup>117</sup>, scrive che «la speranza di tutt'i secoli» dimostra che «l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società»<sup>118</sup>. In effetti, *Dei delitti* si propone di svelare che la pena di morte non solo è illegittima poiché non deriva dal patto sociale<sup>119</sup>, ma non ha un effetto deterrente; cioè, da un lato non è giusta e dall'altro «non è utile [...] per l'esempio di atrocità che dà agli uomini»<sup>120</sup>. La pena di morte è dunque controproducente e inoltre può ispirare empatia col condannato<sup>121</sup>, e, in definitiva, non è «il freno più forte contro i delitti»<sup>122</sup>.

Per quanto riguarda il primo caso esposto da Beccaria, non viene descritto uno Stato di diritto «durante il tranquillo regno delle leggi», bensì un contesto in cui «la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi»<sup>123</sup>, casi in cui la stabilità politica è minacciata dalla potenza e dall'influenza di qualcuno, anche se reso prigioniero; per esempio, un despota decaduto. Per dirla con Francioni, si allude a un «sovrano deposto»<sup>124</sup>; per lo specialista dell'illuminismo lombardo, «tutto fa sospettare che qui Beccaria avesse in mente un preciso momento storico [...]: quello della prima rivoluzione

<sup>116</sup> Giovanni 8, 7.

<sup>117</sup> Cfr. Beccaria 1984: 168.

<sup>118</sup> Beccaria 2011 §XXVIII: 206.

<sup>119</sup> «Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi». Ivi §XXVIII: 204.

<sup>120</sup> Ivi: 210.

<sup>121</sup> «La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni», *Ibid.*

<sup>122</sup> Ivi: 206.

<sup>123</sup> Ivi: 204.

<sup>124</sup> Francioni 2016: 47.

inglese. Nella moderna storia europea, chi più di Carlo I Stuart – fatto prigioniero dell'esercito parlamentare di Cromwell, poi evaso dalla prigione, quindi nuovamente imprigionato e processato per alto tradimento, infine giustiziato nel 1649 – aveva presentato, per le sue “relazioni” e la sua “potenza”, tratti di pericolosità tali da rendere necessaria la sua morte, decretata dalla *potestas* dei nemici vincitori?»<sup>125</sup>.

Inoltre, prendendo alla lettera questo caso, nell'ipotesi in cui alla giustizia ideata da Beccaria venisse portata la testa di Luigi XVI, potremmo ipotizzare un sorriso di compiacimento: «le frasi sopra riportate di Beccaria sembrano proprio costituire una previsione della situazione della Francia nel periodo della Rivoluzione: l'uomo dotato di quelle “relazioni”, di quella “potenza” (si pensi alla coalizione degli stati feudali europei, ai legami di parentela con la corte austriaca) non è forse proprio Luigi XVI, pericoloso per la sicurezza della Francia rivoluzionaria benché prigioniero al Tempio?»<sup>126</sup>. In effetti, Robespierre, a maggio del 1791, aveva prima pronunciato dinanzi all'Assemblea un efficace discorso che richiedeva l'abolizione della pena di morte – con argomenti beccariani in aggiunta alla fatalità dell'errore giudiziario –, mentre a dicembre del 1792 dichiarava che c'era un'eccezione che doveva essere considerata per condannare a morte Luigi XVI: «quando si tratta di un re detronizzato nel cuore di una rivoluzione tutt'altro che consolidata dalle leggi, di un re il cui solo nome attira la piaga della guerra sulla nazione agitata, né la prigione, né l'esilio, possono rendere la sua esistenza indifferente alla felicità pubblica [...]. Io pronuncio con rincrescimento questa fatale verità»<sup>127</sup>. Per M.A. Cattaneo «le parole di Beccaria, cioè proprio del più deciso avversario della pena di morte, spiegano il paradosso della vita politica di Robespierre, l'umanitario costretto a prendere delle misure di rigore, che ripugnavano al suo spirito, per instaurare il regno della libertà»<sup>128</sup>.

Beccaria, però, ha preso le distanze dalle vicende più estreme della Rivoluzione francese<sup>129</sup>. Non abbiamo indizi per affermare che la sua Giustizia avrebbe gradito la testa di Luigi XVI. Anzi, nel 1792, mentre a Parigi si svolgeva il processo a Luigi XVI, Beccaria citò «quasi alla lettera»<sup>130</sup> il discorso di Robespierre contro la pena di morte.

La raffigurazione beccariana della giustizia, proprio come il discorso sulla pena di morte svolto in *Dei delitti*, comunica un'idea principale: l'ingiustizia della pena di morte. Nell'immagine non ci sono allusioni a eccezioni e nel testo i due motivi

<sup>125</sup> Ivi: 47-48.

<sup>126</sup> Cattaneo 1966: 327.

<sup>127</sup> V. Robespierre 1949.

<sup>128</sup> Cattaneo 1966: 327-328.

<sup>129</sup> Sulla Rivoluzione francese «nulla però trapela dall'epistolario [...]. Abbiamo però le relazioni e le consulte composte tra l'89 e il '94», Sbardella 2005: 202.

<sup>130</sup> Ivi: 207.

non sono altro che un’«apparente eccezione»<sup>131</sup>. Il primo caso corrisponde a un contesto di grave disordine nel quale una condanna a morte esprime la sua vera natura: una guerra asimmetrica dello Stato vincitore contro colui che avverte come nemico, anche se è già vinto. Il secondo caso, invece, l’unico che potrebbe aver luogo in uno Stato di diritto, è un postulato indimostrabile. In fin dei conti, in un vero e proprio Stato di diritto la pena di morte non è giusta, non è utile né è necessaria, nessun individuo è nemico dello Stato, ognuno conserva la dignità di persona irriducibile a cosa e la dignità di cittadino, anche nel caso in cui sia un «delinquente cittadino»<sup>132</sup>. In uno Stato di diritto la pena di morte oltraggia sempre la giustizia.

Per cogliere che i due citati casi sono solo eccezioni apparenti rispetto al postulato di abolizione della pena di morte, vale la pena soffermarsi sulle scelte linguistiche di Beccaria. Nel caso del prigioniero influente, Beccaria non fa riferimento alla pena di morte ma a «la morte di un cittadino»; questo particolare ratifica che in questo caso la messa a morte, per usare termini beccariani, «è fatto ma non già diritto»<sup>133</sup>. Inoltre, l’esordio di Beccaria per introdurre entrambi i casi da lui indicati è «la morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi»<sup>134</sup>; non li presenta, dunque, né come una sua solida convinzione personale né come verità incontestabili, bensì come mere eventuali opinioni impersonali. L’unica questione definitiva è che, in linea con quanto esposto nell’opera, vengono delegittimati altri motivi per credere necessaria la pena di morte: la vendetta, la legge del taglione, impedire al condannato di commettere altri reati, il ristabilimento dell’ordine, il bene pubblico, un supposto effetto deterrente, il suo essere giusta in sé perché voluta da Dio o da chi per lui; il terreno solitamente affollato viene sgomberato, i motivi, ammessi e non concessi, non sono che due<sup>135</sup>.

Nell’esporre quei due motivi, Beccaria non sembra indossare la veste rigorosa del teorico della pena, non si riferisce a come dovrebbero essere le cose ma tenta di fare un’apparente concessione ai più restii a lasciarsi persuadere, forse perché così abbassano la guardia e «l’istruzione entra segreta e di soppiatto, e ci pare piut-

<sup>131</sup> È questa l’espressione che usa Cattaneo per descrivere il primo motivo, che non rappresenterebbe un’eccezione al principio di abolizione della pena di morte poiché «è fuori del “tranquillo regno delle leggi” e costituisce piuttosto un atto di guerra», Cattaneo 1966: 326-327.

<sup>132</sup> Beccaria 1984: 140.

<sup>133</sup> Beccaria 2011 §II: 112.

<sup>134</sup> Nell’esposizione del primo caso si legge un’affermazione molto più radicale: «la morte di qualche cittadino divien dunque necessaria [...]». Nella redazione originale, però, il passaggio era meno categorico e formulato col condizionale: «allora la morte di un cittadino non sarebbe necessaria che [...]», Beccaria 1984: 167.

<sup>135</sup> Si veda l’intero capitolo XXVIII.

tosto di conquistare che di essere conquistati, di tirarci con noi l'autore che di esserne tirati»<sup>136</sup>. Il linguaggio si riduce a motivi per cui la pena di morte può credersi necessaria, in contrasto a quello che lui crede: «Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio»<sup>137</sup>, ma soprattutto in contrasto col linguaggio deontico, che spesso si serve dell'imperativo, con cui Beccaria espone in *Dei delitti* le sue tesi principali in modo inequivocabile<sup>138</sup>: «perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi»<sup>139</sup>, «un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice»<sup>140</sup>, «dentro ai confini di un paese non dev'esservi alcun luogo indipendente dalle leggi»<sup>141</sup>, «sia dolce, indulgente, umano il legislatore»<sup>142</sup>.

## 6. IL BOIA

Rispetto alla condanna senza eccezioni alla pena di morte, Sbardella richiama l'attenzione dei lettori di Beccaria per introdurre un ulteriore elemento al dibattito. In un mercatino a Roma è stato trovato un esemplare della 'quinta' edizione di *Dei delitti e delle pene* - stampata a Livorno da Aubert ma recante il falso luogo di Lausanna - con tre *Note* a margine, «due sostitutive e una aggiuntiva»<sup>143</sup>. Considerando i risultati della perizia grafologica, lo stile tipicamente beccariano ed altri motivi esposti nella sua monografia a riguardo<sup>144</sup>, Sbardella conclude che l'unica ipotesi plausibile è che «l'autore di queste *Note* è molto probabilmente Cesare Beccaria»<sup>145</sup>.

<sup>136</sup> Beccaria 1984<sup>2</sup> cap. XI.

<sup>137</sup> § XXVIII.

<sup>138</sup> «Sarà, insistente sopra ogni altro, il *deve* o il *debbono*, che è come il motivo dominante di tutta l'opera, l'espressione più ovvia dello stile assoluto, imperatorio del trattato: "in ogni delitto si *deve* far dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale; la minore, l'azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà o la pena" [...]. L'elenco potrebbe ampliarsi e di molto, [...]», Fubini 1990: 37.

<sup>139</sup> § XLVII.

<sup>140</sup> § XVI.

<sup>141</sup> §XXXV.

<sup>142</sup> §XLVI.

<sup>143</sup> Sbardella 2005: 30.

<sup>144</sup> La monografia si intitola «Beccaria/Dei/delitti e Delle/Pene/con/Note». Sbardella 2005.

<sup>145</sup> Ivi 36.

La monografia ha ricevuto l'*endorsement* di Ferrajoli, che ne ha scritto l'*Introduzione* e ha avallato l'ipotesi della paternità di Beccaria<sup>146</sup>.

Ai fini di questo lavoro rileva che la terza *Nota* capovolge la valutazione benevola sull'esistenza del boia, considerata come «una insopportabile antinomia»<sup>147</sup> o, quanto meno, come un'«ambiguità»<sup>148</sup>, presente nel capolavoro beccariano sin dalla redazione originale. Nonostante Beccaria avesse smascherato la pena di morte per farla vedere per quello che è, una guerra asimmetrica contro chi era già stato vinto, nella redazione originale si legge: «Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla morte? Leggiamoli nei atti d'indegnazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, necessario in un ben regolato governo»<sup>149</sup>. Verri aveva modificato il brano sostituendo la parte riguardante la necessità del boia con una suggestiva metafora che descrive il carnefice come «lo strumento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori»<sup>150</sup>.

Nella terza *Nota* il brano in questione viene sostituito ribaltando il giudizio sul boia: «Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indignazione, e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, [qui è posto il segno di inserimento che corrisponde alla nota vergata sul margine di destra: che è uno scellerato, che spinto dall'avidità del denaro uccide freddam(ente) e spontaneam(ente) un suo simile senza che alcun dovere, o necessità l'obblighi a tanto e eccesso di ferocia e d'umanità; tutto il contrario è nel soldato, che il dovere della difesa della patria lo spinge ad esporre la propria vita senza veduta di guadagno, [...].»<sup>151</sup>. Se Beccaria fosse veramente l'autore di quelle *Note*, dalla terza si trarrebbe la conferma di quanto già sancito dall'immagine: il boia non è gradito alla giustizia. Se invece l'attribuzione a Beccaria non fosse corretta, l'autore delle *Note* avrebbe apportato un'emenda della quale si potrebbe ipotizzare il gradimento da parte dello stesso Beccaria, nell'ottica del perfezionamento della sua teoria, in quanto ideatore di una Giustizia che sdegna il boia.

Nel Settecento vengono riprodotte in Europa altre raffigurazioni ispirate all'idea beccariana della giustizia, inerme e senza benda, che denunciano abusi del sistema giudiziario: «a Zurigo, nel 1775, ci troviamo di fonte alla prima imitazione, alla prima immagine della Giustizia ispirata a quella beccariana, ma non più identica. Il nemico è qui la tortura, non la pena di morte [...]. Questa volta la Giustizia, con

<sup>146</sup> Ferrajoli 2015: 13-24. Sulla monografia di Sbardella si veda Ferrajoli 2005; Andrés Ibanez 2011. Inoltre, per cogliere alcuni aspetti critici della tesi della paternità di beccaria v. Ippolito 2007.

<sup>147</sup> Sbardella 2005: 75.

<sup>148</sup> Francioni 1984: 275.

<sup>149</sup> Beccaria 1984: 170.

<sup>150</sup> Ivi: 93.

<sup>151</sup> Sbardella 2005: 33-34.

gesto fermo e deciso, difendeva il prigioniero, l'imputato, dalle minacce d'una laida e squallida tortura»<sup>152</sup>. A Lipsia, in un fascicolo stampato nel 1783 in omaggio a Hommel, il c.d. *deutsche* Beccaria, si trova una raffigurazione ispirata a quella beccariana, in cui una figura femminile rifiuta la testa mozzata che le viene presentata. L'immagine coglie il messaggio che sembra emergere saldo dall'idea di Beccaria: «l'umanità aveva preso il posto della Giustizia»<sup>153</sup>. Nell'immagine beccariana, la giustizia, e con essa l'umanità, dice ai sostenitori della pena di morte e della crudeltà del sistema punitivo: non nel mio nome.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ancona, E. (2018). *Katà tòn orthòn lógon*. Linee per una rilettura della tradizione aristotelica sulla giustizia, «Ragion pratica», 1, 211-231.

Aristotele. (1957) *Etica Nicomachea*, Plebe, A. (a cura di), Bari, Laterza.

Audegean, P. (2010). *La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoir produire*, tr. it. Beccaria, filosofo europeo (2014), Roma, Carocci.

Baccheschi, E. (1977). *L'opera completa di Giotto*, Milano, Rizzoli.

Bacon, F. (1994). *Uomo e natura: scritti filosofici*, De Mas, E. (a cura di), Roma-Bari, Laterza.

Barbarisi, G. (1990). *Lo stile della giustizia*, in AA. VV., *Cesare Beccaria tra Milano e L'europa*, Caripo, Roma - Bari, Laterza.

Beccaria, C. (2011). *De los delitos y de las penas*. Edición bilingüe al cuidado de Perfecto Andrés Ibañez. Texto en italiano establecido por Gianni Francioni. Madrid, Trotta.

Beccaria, C. (1965). *Dei delitti e delle pene*. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'europa del Settecento, F. Venturi (a cura di), Torino, Einaudi.

Beccaria, C. (1984), *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, in Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria, diretta da Firpo, L., e Francioni, G., Vol I, Milano, Mediobanca.

Beccaria, C. (1984<sup>2</sup>). *Ricerche intorno alla natura dello stile (1770)*, in Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria, Vol. II, *Scritti filosofici e letterari*, Diretta da Firpo, L., Francioni, G., e Gaspari, G., Milano, Mediobanca.

<sup>152</sup> Venturi 1964: 713-714.

<sup>153</sup> Ivi: 713-715. «l'elemento umanitario sembra aver preso il sopravvento su quello utilitario. La dolcezza delle pene, l'orrore per la crudeltà avevano prevalso, in queste immagini, sulla ragione che aveva indotto la Giustizia a respingere bensì la pena di morte ma a guardare con approvazione ai lavori forzati. L'umanità aveva preso il posto della Giustizia».

Beccaria, C. (1821). *Opere di Cesare Beccaria*, Milano, Società tipografica dei Classici italiani.

Bellosi, L. (2003). Giotto, in AA. VV., *Dal Gotico al Rinascimento*, Firenze, Scala.

Bobbio, N. (1990). *Contro la pena di morte*, in Id. *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi.

Bokody, P. (2014). *Justice, Love and Rape: Giotto’s Allegories of Justice and Injustice in the Arena Chapel, Padua*, in Kerchy, A. (a cura di.), *The Iconology of Law and Order*, Szeged, JATE Press.

Capra, C., Pasta, R., Pino Pongolini, F., (a cura di) (1994), *Carteggio (parte I: 1758-1768)*, in Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria, vol. IV, Milano, Mediobanca.

Cartari, V. (1556). *Le immagini dei dei degli antichi*, Auzzas, G., Martignago, F., Pastore Stocchi, M., Rigo, P., (a cura di.), (1996), Vicenza, Neri Pozza.

Cattaneo, M. (1966). *Beccaria e Robespierre. Contributo allo studio dell’illuminismo giuridico*, Atti del convegno internazionale su Cesare Beccaria promosso dall’Accademia delle Scienze di Torino nel secondo centenario dell’opera “*Dei delitti e delle pene*”, «*Memorie dell’Accademia delle scienze di Torino*», IV, 9, 317-328.

Curtis, D. E., Resnik, J. (2007). *Representing Justice: From Renaissance Iconography to Twenty-First-Century Courthouses*, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, 693, 139-183.

Curtis, D. E., Resnik, J. (1987). *The image of justice*, «*Yale law journal*», 96, 8, 1727-1772.

d’Ippona, S. (2004). *La città di Dio*, Milano, Bompiani.

da Cunha, P. F. (1995). *La balance, le glaive et le bandeau. Essai de symbologie juridique*, «*Archives de Philosophie de droit*», 40, 106-120.

Daube, D. (1951). *The Scales of Justice*, «*Juridical Review*», 63, 109-129.

De Maistre, J. (1821). *Les soirées de Saint-Pétersbourg*, tr. it. *Le serate di Pietroburgo (1827)*, Napoli, Biblioteca cattolica.

de Ville, J. (2011). *Mythology and the Images of Justice*, «*Law and Literature*», 23, 3, 324-364.

Detienne, M. (1977). *I maestri di verità nella Grecia Arcaica*, Roma-Bari, Laterza.

Effer, T. (2019). *La legittimità della pena di morte. Un dibattito ancora aperto*, «*Il Foro italiano*», parte V.

Evans, J. M. (1982). *Two Sources for Maimed Justice*, «*Notes on the history of art*», 2, 1, 12-15.

Ferrajoli, L. (2005). *Introduzione*, in R. Sbardella, *Beccaria/Dei/delitti e delle/pene/con/note*, Napoli, La città del sole.

Firpo, L. (1984). *Le edizioni italiane del Dei delitti e delle pene*, in Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria, diretta da Firpo, L., e Francioni, G., Vol I, Milano, Mediobanca.

Francioni, G. (2016). «*Ius*» e «*potestas*». *Beccaria e la pena di morte*, «*Beccaria. Revue d’histoire du droit de punir*», II, 13-49.

Francioni, G. (1984). *Nota al testo*, in Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria, diretta da L. Firpo e G. Francioni, vol. I, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, Milano, Mediobanca.

Frugoni, C. (1983). Immagini troppo belle: la realtà perfetta, in Id. Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo, Torino, Einaudi.

Fubini, M. (1966). Beccaria scrittore, in Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino, IV, Tomo III, 31-42.

Gallo, F. (1995). Diritto e giustizia nel titolo primo del Digesto (1988), in Corbino, A. (a cura di) L'esperienza giuridica romana di Roma attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei, 445-478, Padova, Cedam.

Gombrich, E. (1978). L'immagini simboliche. Studi sull'arte del Rinascimento, Torino, Einaudi.

Hall, J. (1974). Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte, Milano, Longanesi.

Harbison, C. (1976). The Last Judgment in Sixteenth Century Northern Europe: A study in the relation between art and the Reformation, New York, London, Garland.

Hayek, F.V. (1973). Law, Legislation and Liberty (1983), Chicago, The University of Chicago Press.

Hobbes, T. Leviathan, (1588). tr. it. Leviatano (2008), Roma - Bari, Laterza.

Ippolito, D. (2007). Beccaria, la pena di morte e la tentazione dell'abolizionismo, in Id., Diritti e potere. Indagine sull'illuminismo penale, Roma, Aracne.

Jacob, R. (1994). Images de la justice: essai sur l'iconographie judiciaire du Moyen Age à l'age classique, Paris, Le léopard d'or.

Kantorowicz, E. H. (1957). The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, tr. it. I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale (1989), Einaudi, Torino.

Katzenellenbogen, A. (1939). Allegories of the Virtues and Vices in Medieval Art from early Christian times to the thirteenth Century (1989), Toronto, University of Toronto Press.

Kissel, O. (1984). Die Justitia: Reflexionen über ein Symbol, und seine Darstellung in der bildenden Kunst, Munich, Beck.

Kracauer, S. (1960). Theory of Film. The redemption of Physical Reality, Princeton, Princeton University Press.

Lay, A. (1973). Un editore illuminista: Giuseppe Aubert nel carteggio con Beccaria e Verri, «Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino», Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie 4, 27, 1-33.

Lévi-Strauss, C. 1983. The Raw and the Cooked, Chicago, University of Chicago Press.

Mannozi, G. (2003). La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano, Giuffré.

Martínez Murillo, M. C. (2015). Idea de la Justicia a través de la iconografía de las Biblias medievales de Bolonia (Siglos XIII-XIV) localizadas es España, «Hispania Sacra», 67, 135, 7-47.

Mathieu, V. (1970). Introduzione a Immanuel Kant, Scritti politici, Torino, UTET.

Mazzucato, C. (2014). Il mondo senza immagini dei giuristi, in AA.VV., Giustizia e letteratura, II, 430 - 465, Milano, Vita e Pensiero.

Mill, J.S. (1999). Utilitarianism, in Id., *La libertà. L'utilitarismo. L'asservimento delle donne*, tr. e note di Mistretta, E., Milano, Rizzoli.

Montesquieu. (1989). *De l'esprit des lois* (1748), tr. it. *Lo spirito delle leggi*, Milano, Rizzoli.

North, H. (1979). *From Myth to Icon: Reflections of Greek Ethical Soctrine in Literature and Art*, Ithaca, Cornell University Press.

Ovidio, (2005). *Metamorfosi*, Barchiesi, A. (a cura di), Milano, Mondadori.

Pesante, M. L. (1997). *Influire in un mondo ostile. Franco Venturi e il discorso sull'utopia*, «Quaderni Storici», nuova serie, 32, no. 94, I, 269-298.

Pessina, E. (1906). *Manuale del diritto penale italiano*, Napoli, Marghieri, parte I.

Piana, G. (2010). *La chiesa cattolica di fronte alla pena di morte*, in Costa P. (a cura di), *Il diritto di uccidere. L'enigma della pena di morte*, Milano, Feltrinelli.

Pio XII. (1953). *Principi fondamentali del diritto penale*, «Archivio penale», I.

Pizzorni, R. (2000). *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino*, Bologna, Edizioni studio domenicano.

Platone, (2000). *Le Leggi*, in Id, Reale, G. (a cura di), Platone. *Tutti gli scritti*, Milano, Bompiani.

Prosperi, A. (2008). *Giustizia bendata: percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi.

Quaglioni, D. (2004). *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino.

Reale, G. (1975). *Storia della filosofia antica*, Milano, Bompiani, (2009), vol. II

Ripa, C. (1593). *Iconologia, ovvero, Descrizione dell'imagini vniversali cavate dall'antichita et da altri lvoghi* (1992), Buscaroli, P. (a cura di), Milano, Tea.

Robert, Ch. N. (1993). *Une allégorie parfaite. La Justice: vertu, courtisane et bourreau*, Georg, Ginevra.

Robespierre, (1949). *Discorsi*, Mazara, Soc. ed. siciliana.

Roper, E., Leiser, C. (1941). *Skeletons of justice* (1975), New York, AMS Press.

Rossi, G. (2018). *Retorica e diritto nelle opere dei Glossatori civilisti: i proemi allegorici*, «Historia et ius», 13, 1-23.

Sbardella, R. (2005). *Beccaria/Dei/delitti e Delle/Pene/con/Note*, con una analisi peritale di Raffaele Caselli, Introduzione di Luigi Ferrajoli, Napoli, *La città del sole* (Istituto italiano per gli studi filosofici).

Sbriccoli, M. (2003). *La benda della Giustizia: iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in AA. VV., *Ordo iuris: Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè.

Signorini, R. (2000). «*De iusticia pingenda Baptistae ferae Mantvani dialogvs*». Tipologie iconografiche della giustizia. Edizione critica e prima traduzione italiana del dialogo, in Chiavoni, L., Ferlisi, G., Grassi, M.V. (a cura di), *Leon Battista Alberti e il Quattrocento. Studi in onore di Cecil Grayson e Ernst Gombrich. Atti del Convegno internazionale (Mantova, 29-31 ottobre 1998)*, Firenze, Olschki.

Simone, A. (2015). *Mater Iuris. La rappresentazione della giustizia nella prima modernità*, «Parolechiave», 53, 135-155.

Venturi, F. (1964). L'immagine della giustizia, «Rivista storica italiana», 76, 3, 700-719.

Wardrop, J. (1957). De Iusticia pingenda. On the painting of justice. A dialogue between Mantegna and Momus, London, Lion and Unicorns Press.